

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Parte Prima - Titolo III - Rapporti economici

Art. 44 Limiti alla proprietà terriera privata

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [c.c. [846](#) ss.], fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [c.c. [857](#)], la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane .